

Denominazione
" ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA"

Premessa

Con Decreto Dirigenziale Regione Toscana, n. 1569 del 04/04/2016, l'Aglione della Valdichiana è stato inserito nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Toscana.

Con DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 23/05/2016 pubblicato nella G.U. serie generale n. 143 del 21/06/2016, l'Aglione della Valdichiana è stato inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

L'iniziativa è nata grazie all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e del Comune di Montepulciano e delle tre maggiori associazioni, che rappresentano il mondo agricolo locale -CIA, Coldiretti e Confagricoltura- che, preso atto della volontà di alcune aziende agricole di difendere le tradizioni e dare impulso alla produzione dell'Aglione della Valdichiana, intendono dare il loro contributo istituzionale, appoggiando il percorso di tutela, promozione e valorizzazione di questo prodotto.

L'Associazione pone i produttori al centro, ritenendoli la risorsa fondamentale più importante, e le istituzioni pubbliche che, con le loro adesioni, riconoscono questa specialità agroalimentare tipica del territorio meritevole di essere valorizzata e sostenuta.

Art. 1

Ragione sociale

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, tra i produttori che esercitano la loro attività di produzione della cultivar (Aglione - *Allium ampeloprasum var. Holmense*), nell'area geograficamente identificata con la Valdichiana e più specificatamente per la Valdichiana senese i comuni di Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga, Chiusi, San Casciano dei Bagni, Chianciano Terme, Sarteano e Cetona e per la Valdichiana aretina i comuni di Foiano della Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana, Civitella in Valdichiana, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino e Arezzo, area meglio identificata nel disciplinare di produzione di cui all'art. 10 del presente statuto, un'associazione volontaria di tutela e di promozione denominata: **"ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA"**.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è regolata dalle norme del presente statuto, relativi regolamenti e disciplinari di produzione nonché dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 2

Sede, limiti territoriali e durata

L'Associazione ha la propria sede legale in Montepulciano, Piazza Grande,7e potrà istituire uffici e/o dipendenze in altre località. La modifica della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria, purché nell'ambito dello stesso Comune.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3

Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha come scopo sociale la tutela, la promozione, la valorizzazione qualitativa e commerciale dell'"Aglione della Valdichiana", oltreché l'informazione dei consumatori e la cura generale degli interessi relativi. L'associazione non ha scopo di lucro.

Rientrano pertanto tra le attività dell'Associazione:

- la promozione per il riconoscimento dell'"Aglione della Valdichiana" quale prodotto d'eccellenza della tradizione agroalimentare italiana, in regimi di qualità sia regionali, nazionali ed europei;
- la verifica, per gli associati, della rispondenza ai requisiti del disciplinare dell'"Aglione della Valdichiana" che verrà adottato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art.10 del presente regolamento;
- intraprendere tutte le iniziative utili alla tutela e alla promozione dell'"Aglione della Valdichiana" sia sul mercato nazionale che internazionale;
- intraprendere tutte le iniziative utili all'informazione del consumatore finale sull'"Aglione della Valdichiana" ;
- favorire l'aggiornamento tecnologico delle aziende associate ed assisterle nel disbrigo degli adempimenti necessari per il rispetto del disciplinare e le norme di commercializzazione;
- favorire gli studi (economici, agronomici, genetici, organolettici, ecc.) sull'"Aglione della Valdichiana";
- collaborare con le realtà operative che dovessero già esistere o svilupparsi e che non abbiano finalità in contrasto con quelle dello statuto dell'associazione;

- ricevere finanziamenti pubblici e/o privati per i fini statutari;
- vigilare sulla corretta applicazione delle norme del presente statuto.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

A tal fine l'Associazione adotterà tutte le iniziative che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione, potendo assumere anche funzioni per delega di Organismi Pubblici cui siano demandate attribuzioni di controllo e tutela previste dalla legge.

Art. 4

Ammissione all'Associazione, doveri e diritti dei soci produttori

Possono essere soci dell'Associazione i produttori dell'"Aglione della Valdichiana", che svolgono la loro attività nel territorio di produzione, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di produzione.

La domanda di ammissione, redatta su apposito modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere tutti i dati richiesti e secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni si esprime sull'ammissione del nuovo socio e in caso di non ammissione la decisione deve essere motivata e tempestivamente comunicata.

All'atto dell'ammissione il socio deve provvedere al pagamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione che prevede una quota di prima iscrizione (non dovuta per i soci fondatori) ed una quota annuale.

I soci produttori dovranno versare la quota annuale (riferita all'anno solare dal 01 gennaio al 31 dicembre) entro e non oltre il 15 gennaio.

La quota annuale, per i soci produttori, potrà essere determinata in misura diversa tra i soci fondatori e non.

Recesso: Il recesso da socio, da comunicare mediante Raccomandata, Raccomandata a mano o PEC, può avvenire per:

- cessazione dell'attività, con effetto dalla data stessa di cessazione, senza diritto al rimborso di eventuali ratei della quota annuale di iscrizione;
- dimissioni, da comunicarsi entro il 30 Giugno di ogni anno fermo restando l'obbligo di appartenenza all'Associazione fino al 31 Dicembre dell'anno in corso;
- per esclusione, con effetto immediato, senza diritto a rimborso di ratei di quote.

Art. 5

Ammissione all'Associazione, doveri e diritti dei soci istituzioni pubbliche

Possono essere soci dell'Associazione le istituzioni pubbliche, del territorio in cui viene svolta l'attività di produzione.

Le istituzioni pubbliche saranno rappresentate, nel Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.13.

La domanda di ammissione, redatta su apposito modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere tutti i dati richiesti così come stabilito nel regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni si esprime sull'ammissione del nuovo socio istituzioni pubbliche e in caso di non ammissione la decisione deve essere motivata e tempestivamente comunicata.

All'atto dell'ammissione il socio deve provvedere al pagamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soci istituzioni pubbliche dovranno versare la quota annuale (riferita all'anno solare dal 01 gennaio al 31 dicembre) entro e non oltre il 15 gennaio.

La quota annuale, per i soci istituzioni pubbliche, potrà essere determinata in misura diversa tra i soci fondatori e non.

Recesso: Il recesso da socio, da comunicare mediante Raccomandata, Raccomandata a mano o PEC, può avvenire per:

- dimissioni, da comunicarsi entro il 30 Giugno di ogni anno fermo restando l'obbligo di appartenenza all'Associazione fino al 31 Dicembre dell'anno in corso;
- per esclusione, con effetto immediato, senza diritto a rimborso di alcuna quota.

Art. 6

Sanzioni

Oltre ad ogni azione legale che l'Associazione potrà intraprendere nei confronti di terzi e/o dei Soci che tentino di arrecare o abbiano arrecato danni alla stessa, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare sanzioni pecuniarie o persino l'esclusione per quei Soci che incorreranno nelle irregolarità, infrazioni o illeciti previsti dal regolamento, con facoltà, ove ritenuto opportuno, di dare pubblicità ai motivi che l'hanno determinata.

Il Socio che si ritenga ingiustamente escluso, decaduto o sottoposto ad altra sanzione, potrà appellarsi, mediante ricorso da presentare al Comitato dei Probiviri -con

Raccomandata, Raccomandata a mano o PEC- entro e non oltre un mese dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso ai Proviviri non avrà effetto sospensivo del provvedimento e l'eventuale accoglimento avrà soltanto, come conseguenza, la reintegrazione nella posizione o comunque l'annullamento della sanzione, con esclusione di qualsiasi diritto di risarcimento danni.

Art. 7

Marchio dell'associazione

L'associazione si doterà di un segno distintivo attestante la qualità e provenienza dell'"Aglione della Valdichiana" che sarà approvato dall'assemblea dei soci e che sarà concesso in uso ai soli Soci secondo le modalità previste nel regolamento interno.

Il segno dovrà esser utilizzato dai Soci con la massima diligenza e nel rispetto degli scopi statutari.

Eventuali utilizzi del segno distintivo non autorizzati per iscritto e l'utilizzo dello stesso segno volto a creare discredito o confusione o qualsivoglia altro effetto lesivo o contrario agli scopi statutari sarà fermamente contrastato dall'Associazione.

Il segno distintivo potrà esser associato al marchio e/o logo e/o ditta di ciascun Socio produttore.

Del pari l'Associazione si doterà d'un proprio sito internet dedicato all'informazione dei consumatori circa il territorio, il sistema di produzione, i valori nutrizionali e l'impiego in cucina d'eccellenza. Pertanto il sito internet sarà il primo strumento dell'Associazione volto a diffondere presso il pubblico dei consumatori, nazionali ed internazionali, l'eccellenza del prodotto ed il prestigio del territorio di riferimento. E' tuttavia vietata la vendita del prodotto tramite il sito dell'Associazione, il quale semmai potrà ricevere inserzioni pubblicitarie ed il cui ricavato sarà destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 8

Patrimonio e bilanci

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito:

- dalla riserva ordinaria, rappresentata dal capitale sociale che andrà a costituirsi con le quote di ammissione;
- dal fondo associativo, quale risultante tra le attività (quote sociali ed altri proventi) e passività (costi gestionali e per iniziative varie) derivanti dalle varie gestioni annuali;
- dal segno distintivo e dal sito internet dell'Associazione;

- da tutte le altre attività e provenienze compresi i beni mobili e immobili di qualsiasi natura che comunque pervengano all'Associazione, da eventuali fondi di accantonamento, così come da eventuali rilevazioni attive di esercizio, istituiti o destinati per determinati scopi sociali e a copertura di rischi, in previsione di oneri futuri.

L'esercizio dell'Associazione va dal primo di Gennaio di ogni anno al 31 Dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla compilazione del bilancio consuntivo. Entro il mese di Marzo il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e deliberare il Bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.

I Bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere portati all'approvazione dell'Assemblea dei soci da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 9

Regolamento interno

Il Regolamento Interno è approvato dall'Assemblea dei Soci, esso disciplina:

- condizioni e modalità di ammissione dei soci;
- diritti e obblighi degli associati;
- modalità di presentazione delle liste per le votazioni in Assemblea;
- compiti ed attribuzione del Direttore e del personale;
- ogni altro aspetto della vita dell'Associazione cui fanno riferimento i singoli articoli del presente statuto e non meglio specificati negli stessi;
- altri aspetti dell'attività dell'Associazione, compreso quelli tecnico-operativi non espressamente citati negli articoli del presente statuto.

Il Regolamento Interno acquista efficacia solo dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci ed è solo da quest'ultima modificabile.

Art. 10

Disciplinare di produzione

Il Consiglio di Amministrazione entro il 30.6.2017, dovrà procedere alla redazione del disciplinare di produzione e confezionamento ai fini della qualità e corretta conservazione del prodotto ed ai fini di valorizzare, sotto il profilo commerciale e d'immagine, l'"Aglione della Valdichiana"; per quest'ultimo fine, sarà determinato un inderogabile prezzo minimo di vendita ed una strategia comune per l'ingresso e poi il successo sul mercato. Tale disciplinare dovrà essere approvato, prima della sua adozione, dall'Assemblea dei Soci all'uopo convocata. Per la redazione del disciplinare dovrà essere istituito un Comitato

Tecnico/Scientifico costituito da 7 produttori, tra cui il Presidente dell'Associazione, avvalendosi altresì della collaborazione di esperti del settore.

Art. 11

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Segretario/Tesoriere
- Il Sindaco revisore
- Il Comitato dei Proibiviri

Art. 12

Assemblee

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero ogni qual volta è ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione con votazione, ovvero quando sia richiesto da almeno un quinto degli associati. Hanno diritto a partecipare tutti i soci iscritti da almeno tre mesi, in regola con il pagamento delle quote.

L'assemblea Ordinaria dei Soci:

- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione tra i soci produttori;
- ratifica le nomine dei designati delle istituzioni pubbliche socie;
- elegge il revisore e il revisore supplente;
- elegge i probiviri;
- delibera sul conto consuntivo e sulla relazione della attività svolta nell'esercizio e sul bilancio preventivo;
- approva il regolamento interno;
- approva l'entità dei rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Proibiviri.
- delibera in merito ad ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione, dai Sindaci revisori o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data prevista, a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r e mail ordinaria recante luogo, data ed ora di inizio nonché l'ordine del giorno. L'assemblea è valida ed atta a deliberare in prima

convocazione con la presenza di persona o per delega di due terzi dei soci, ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di partecipanti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito:

- alle proposte di modifica del disciplinare di produzione;
- alle modifiche statutarie;
- allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria ed è valida comunque con la presenza della metà più uno dei soci.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano per nomina, o a parità di nomina più anziano di età.

Votazioni: ogni socio produttore può esprimere un voto.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 9 a 11 membri:

- Sono eletti dall'Assemblea tra i Soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali:

da 6 a 8 tra i produttori di cui da 3 a 4 dell'area senese e da 3 a 4 dell'area aretina;

- Sono ratificati dall'Assemblea i rappresentanti delle istituzioni pubbliche:

1 nominato dai **Sindaci dei Comuni dell'area aretina** aderenti ;

1 nominato dal **Sindaco del Comune di Montepulciano** , in quanto istituzione pubblica che ha promosso l'iniziativa di iscrizione tra i PAT e la costituzione dell'associazione;

1 nominato dal **Presidente dell' Unione dei Comuni della Valdichiana Senese** in quanto istituzione pubblica che ha promosso l'iniziativa di iscrizione tra i PAT e la costituzione dell'associazione.

Nel caso che venga nominata a far parte del Consiglio, un socio persona giuridica, essa potrà attribuire delega espressa ad un suo rappresentante per l'intero periodo di carica.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i membri possono essere rieletti, per un massimo di un mandato successivo al primo.

Le elezioni del Consiglio avvengono a scrutinio segreto o a votazione palese se vi è accordo all'unanimità dei presenti; risultano eletti i soci produttori che hanno riportato maggior numero di voti.

Per le elezioni devono essere predisposte delle liste di candidati; le liste devono essere presentate secondo le modalità stabilite nel regolamento interno e rese pubbliche con congruo avviso.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere. Qualora per dimissioni, morte od altre cause, tra cui l'assenza ingiustificata a tre successive riunioni del Consiglio, venisse a cessare dalla carica un membro del Consiglio, tra quelli eletti dall'Assemblea, verrà nominato il primo dei non eletti nell'ambito di ciascuna categoria. Esaurito l'elenco dei non eletti il Consiglio provvederà a surrogare per cooptazione il mancante od i mancanti deliberando a maggioranza dei voti. Il Consigliere che subentra deve appartenere alla stessa categoria di quello sostituito. La surrogazione per cooptazione potrà interessare solo un numero inferiore alla metà dei Consiglieri. In caso contrario il Presidente convocherà l'Assemblea e si procederà a nuove elezioni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri con istanza motivata contenente l'ordine del giorno, la seduta del Consiglio è valida se presenti la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità, nelle votazioni palesi, il voto del Presidente è prevalente, in caso di votazione segreta, ciò comporta il rigetto della deliberazione o della proposta .

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e può compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione (compreso nomina di un direttore, affidamenti d'incarichi, assunzioni, ecc.), che per legge o in base al presente statuto, non siano riservati all'Assemblea dei Soci, per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, di norma demandata al Presidente, il Consiglio può, con apposita delibera, limitare l'attività di quest'ultimo, il quale è comunque tenuto a riferire del proprio operato al primo Consiglio utile.

Il Consiglio può delegare altresì al Presidente od altro Consigliere parte delle proprie attribuzioni, con apposito atto scritto e con la facoltà incondizionata di revoca.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spettano compensi fatto salvo il rimborso di spese sostenute per l'espletamento del loro incarico nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la delega per l'adozione di quelle modifiche statutarie che

dovessero essere richieste od anche solo suggerite dalle Autorità competenti, al fine di adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazioni trascriverà tali modifiche nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio e ne darà notizia ai Soci e dovrà sottoporle alla Assemblea dei Soci immediatamente successiva, per la dovuta formale conoscenza e ratifica.

Art. 14

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, firma in nome e per conto dell'Associazione, è autorizzato a riscuotere da qualsiasi ente pubblico o privato importi di qualsiasi natura e per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza anche senza specifico mandato.

Il Presidente dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in qualsiasi grado di giudizio, ha facoltà di nominare procuratori ed avvocati, anche in Cassazione, per tutte le azioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente svolge di norma gli atti di ordinaria amministrazione salvo le eventuali limitazioni che dovesse stabilire il Consiglio di Amministrazione, è tenuto comunque a riferire al Consiglio del proprio operato alla prima seduta utile.

In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente. Il Presidente potrà conferire procure per singoli atti o per categorie di atti ad altri componenti del Consiglio o a terzi.

Il voto del Presidente, in seno al Consiglio di Amministrazione, in caso di parità varrà doppio.

Art. 15

Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere compila, e ne cura l'archiviazione, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mantiene aggiornato il registro soci, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio d'Amministrazione,effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,

predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 16

Il Sindaco Revisore

L'Assemblea elegge un Sindaco effettivo ed uno supplente, scelti tra non appartenenti all'Associazione, preferibilmente iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti ed esperte di contabilità.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per un massimo di un mandato successivo al primo.

I Sindaci hanno le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, controllano la gestione amministrativa dell'Associazione, verificano la contabilità e la cassa, esaminano e controllano il conto consuntivo e redigono la relativa relazione.

Qualora per morte, dimissione od altra causa venisse a cessare dalla carica il Revisore subentra il supplente

Art. 17

Comitato dei Proviviri

Il Comitato dei Proviviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea anche tra i non associati. Detti membri eleggono tra di loro il Presidente, restano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di un mandato successivo al primo.

Ad essi non spettano compensi fatto salvo il rimborso di spese sostenute per

l'espletamento del loro incarico nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci. Qualora venisse a cessare dalla carica uno dei Proviviri, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un sostituto, quest'ultimo nominativo dovrà essere sottoposto all'approvazione della successiva Assemblea Ordinaria, che avrà comunque facoltà di nominare anche una diversa persona.

I Proviviri decidono su tutte le questioni attribuite loro dal presente statuto e dal regolamento interno, nonché su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione in merito all'interpretazione delle norme statutarie ed alla applicazione del regolamento interno e su tutti gli altri problemi che venissero loro sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Essi operano come arbitri amichevoli compositori, sentite le parti interessate, con dispensa di ogni formalità, ai sensi dell' art. 822 C.P.C.

Art. 18

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione saranno applicabili le disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori per provvedere a tutte le relative formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso dei liquidatori.

Art. 19

Disposizioni generali

Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Siena. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.

Art. 20

Norme transitorie e finali

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per tre anni e saranno eletti tra i soci fondatori senza alcuna formalità e potranno essere rieletti per un massimo di un mandato successivo al primo.

Il primo Sindaco revisore effettivo e supplente rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti per un massimo di un mandato successivo al primo.

Il primo Collegio dei Provibiri rimarrà in carica per tre anni, i componenti saranno designati dalle associazioni di categoria dei produttori (CIA-Coldiretti e UPA), che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, potranno essere anche non soci, e non potranno essere rieletti.